SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 869)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FINESSI, SAPORITO, SCEVAROLLI, JANNELLI, NOCI, MEZZAPESA, RICCI e SEGNANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1980

Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione italiana ciechi di guerra, costituita a Roma con atto notarile del 23 maggio 1979 da un gruppo di ciechi di guerra, ha, per statuto, la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei grandi invalidi di guerra privi della vista, nonchè dei loro congiunti aventi titolo a trattamento pensionistico di reversibilità.

L'Associazione è nata dall'esigenza inderogabile dei ciechi di guerra di costituire un organismo associativo che curasse i loro interessi peculiari i quali non hanno trovato lo spazio sufficiente e la giusta tutela nell'ambito di quelle associazioni che accoglievano i ciechi di guerra nelle loro file.

L'Associazione italiana ciechi di guerra, pertanto, ha compiuto i suoi primi passi guidata e sorretta dalla ferma volontà e dall'abnegazione dei suoi dirigenti, ma, senza un contributo statale, ben difficilmente essa potrà conseguire con pieno e soddisfacente successo i fini associativi in favore degli iscritti, i quali possono essere tutti i cittadini italiani che per la partecipazione ad operazioni belliche, o per eventi connessi alla guerra, per incidenti causati da ordigni residuati o in uso alle forze armate, ovvero per servizio militare in tempo di pace, abbiano riportato minorazioni visive ascrivibili alla prima categoria della tabella *A* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Le funzioni che per statuto l'AICG deve svolgere nei confronti dei soci e dei loro familiari sono le seguenti:

1) collaborazione attiva con il Parlamento, il Governo e le amministrazioni statali per lo studio di iniziative legislative riguardanti la categoria;

2) collaborazione con le amministrazioni regionali, provinciali e locali e con gli

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

enti pubblici per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi vigenti in favore dei suoi iscritti nonchè per il rispetto della legge n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio degli invalidi, delle vedove e degli orfani;

3) interventi presso le suddette amministrazioni per la soluzione di pratiche concernenti gli assistiti;

4) lo studio della legislazione riguardante la pensionistica di guerra, comparandola con quella di altri Paesi ed in particolare con quelli del MEC;

5) rappresentanza degli interessi morali ed economici della categoria;

6) consulenza legale e amministrativa in merito a domande, ricorsi e liquidazioni di pensioni di guerra, interventi per la mancata o inesatta applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sui benefici combattentistici.

Tali attività saranno, poi, integrate dalle iniziative che le sedi periferiche dell'Associazione intendono intraprendere, dirette a garantire ai soci un'assistenza specifica e qualificata, resa necessaria dalle particolari necessità dei minorati della vista, specie se pluriminorati o soli, la cui problematica non si affronta soltanto con l'elargizione di benefici economici, ma anche fornendo loro una serie di servizi e di iniziative organizzate localmente, quali: la creazione di centri di lettura, di registrazione o di stampa in *braille* di libri, riviste periodiche e giornali; la concessione di sussidi alle vedove ed agli orfani bisognosi; l'organizzazione di un servizio per il reclutamento di accompagnatori qualificati; la costituzione di un gruppo di lavoro che si interessi della ricerca in campo internazionale di materiale tiflotecnico per l'autonomia del non vedente, già realizzato e posto in vendita, e il reperimento di materiale tiflologico e tiflotecnico necessario ai soci che ne facciano richiesta. Allo scopo di raggiungere i fini appena cennati, verranno stabiliti contatti duraturi con le associazioni italiane e straniere per lo scambio di informazioni e di esperienze in proposito.

Tuttavia, per il raggiungimento di tutti questi fini, l'Associazione italiana ciechi di guerra ha bisogno di mezzi finanziari per far fronte alle spese del personale, che sarà ridotto al minimo indispensabile, e di sedi al centro e alla periferia in grado di funzionare. Per questo si richiede un contributo statale di lire 300 milioni.

Onorevoli senatori, per i motivi esposti sottoponiamo al vostro esame il seguente disegno di legge che all'articolo 1 prevede un contributo annuo di lire 300 milioni, somma assolutamente indispensabile per l'affitto delle sedi e per la parziale copertura delle spese di funzionamento dell'Associazione. La concessione di tale contributo è prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. Per la copertura finanziaria, si ricorda che il disegno di legge n. 292 (*atto Senato*), concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria), prevede alla tabella *B* lo stanziamento di lire 6.000 milioni destinato a contributi per le associazioni nazionali per il sostegno delle attività di promozione sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980 è concesso all'Associazione italiana ciechi di guerra un contributo annuo di lire 300 milioni, per il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale, di tutela e di protezione degli associati.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.